ACCORDO PROVINCIALE
per l'approvazione del Regolamento della Cassa Edile della provincia di Teramo

Il giorno 4 marzo 2026 a Teramo presso la sede dell'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Teramo (ANCE Teramo) in Via L. Brigiotti n. 12,

tra

- l'Associazione Costruttori Edili della provincia di Teramo, rappresentata dal Presidente *Ezio Iervelli*, dal Vice Presidente delegato alla Relazioni Industriali *Eddy Rastelli*, dal Presidente di Cassa e Scuola Edile - E.F.S.E. *Pasqualino Marano*, assistiti dal Direttore *Marco Danilo Fabiocchi*

ed, in ordine alfabetico,

- la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno (Feneal Uil – Adriatica Gran Sasso) aderente all'Unione Italiana del lavoro della provincia di Teramo, rappresentata dal Segretario provinciale *Luigi Di Donato*;
- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (Filca Cisl), aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori della Provincia di Teramo, rappresentata dal Segretario provinciale *Giuseppe Scuteri*;
- la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industria Affini Estrattive (Fillea Cgil), aderente alla Confederazione Generale Italiana del lavoro, rappresentata dal Segretario provinciale *Corrado Peracchia;*

PREMESSO CHE

le Parti nel rispetto delle disposizioni contrattuali nazionali e degli indirizzi definiti dal sistema bilaterale del settore (CNCE – Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili), intendono assicurare trasparenza, uniformità applicativa e corretta gestione delle prestazioni e dei servizi della Cassa Edile;

le Parti ritengono opportuno procedere all'aggiornamento del Regolamento della Cassa Edile del 21 giugno 2012 al fine di adeguarlo alle più recenti disposizioni contrattuali nazionali e agli indirizzi organizzativi del sistema bilaterale dell'edilizia;

il testo del regolamento è stato esaminato congiuntamente dalle Parti e ritenuto conforme ai principi del CCNL edilizia e alle indicazioni della CNCE;

TUTTO CIO' PREMESSO

si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1

Le Parti approvano l'allegato Regolamento della Cassa Edile della provincia di Teramo che sostituisce integralmente dalla data di oggi il precedente Regolamento della Cassa Edile del 21 giugno 2012.

Letto, confermato e sottoscritto

Teramo, lì 4 marzo 2026

ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI

ANCE TERAMO

FeNEAL UIL ADRIATICA GRAN SASSO

FILCA CISL – TERAMO

FILLEA CGIL – TERAMO

REGOLAMENTO DELLA CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI TERAMO DEL 4 MARZO 2026

ART. 1
(Contribuzioni e prestazioni)

Le contribuzioni dovute alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Teramo (Cassa Edile) e le prestazioni erogate dalla medesima, sono regolate dai contratti ed accordi sindacali collettivi stipulati tra le Organizzazioni provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori rispettivamente aderenti all'ANCE ed alle federazioni nazionali dei lavoratori - FeNEAL UIL- Adriatica Gran Sasso, FILCA CISL e FILLEA CGIL.

ART. 2
(Iscrizione dell'impresa – trasferta regionale)

Ai fini dell'iscrizione alla Cassa Edile, l'impresa è tenuta a rilasciare, sull'apposita scheda predisposta dalla Cassa stessa, una dichiarazione scritta di adesione al CCNL ed ai relativi accordi integrativi locali in vigore, nonché allo Statuto della Cassa Edile ed al presente Regolamento.

ART. 3
(Denuncia mensile dei lavoratori occupati)

L'impresa iscritta ha l'obbligo di denunciare mensilmente alla Cassa Edile, attraverso la procedura telematica M.U.T., per ogni operaio occupato:

a) cognome, nome e data di nascita;
b) luogo di residenza certa e stabile;
c) data di assunzione e qualifica;
d) le ore di:
    1) lavoro ordinario;
    2) malattia, infortunio e malattia professionale;
    3) permessi retribuiti;
    4) C.I.G.;
    5) ferie;
    6) ore di assenza ingiustificata;
e) il cantiere ove è occupato;
f) le date di inizio e fine di eventuali malattie, infortuni o malattie professionali;
g) l'importo accantonato per ferie e gratifica natalizia;
h) l'importo erogato a titolo di indennità per malattia, infortunio o malattia professionale.

Il flusso dei dati predetti deve pervenire alla Cassa Edile entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello cui si riferisce insieme al modulo di riepilogo mensile debitamente sottoscritto dall'impresa.

L'impresa è responsabile dei dati comunicati tramite la denuncia mensile rispondendo, pertanto, della esatta corrispondenza tra gli stessi e le registrazioni effettuate sui libri paga e matricola. La Cassa Edile ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione comprovante i dati denunciati.

ART. 4
(Comunicazioni)

L'impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e per iscritto alla Cassa Edile:

a) la sospensione dell'attività;
b) la momentanea assenza di personale dipendente;
c) la variazione di ragione sociale;

d) la variazione della sede;
e) la cessazione di attività;
f) le variazioni di residenza e qualifica degli operai dipendenti.
La Cassa Edile si intende sollevata da ogni responsabilità dovesse derivarle a causa della mancata ovvero inesatta comunicazione dei predetti dati.

ART. 5
(Competenze)

Ai sensi della normativa di cui all'art.1, le competenze da versare alla Cassa Edile sono:
a) la percentuale del 14,20% a titolo di accantonamento per ferie e gratifica natalizia calcolata su paga base, indennità territoriale di settore, ex indennità di contingenza ed elemento distinto della retribuzione:
1) per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate;
2) sul trattamento economico per le seguenti festività:
1° gennaio - Capodanno
6 gennaio - Epifania
lunedì successivo alla Pasqua
25 aprile - Anniversario della Liberazione
1° maggio - Festa del Lavoro
2 giugno - Festa della Repubblica
15 agosto – Assunzione
4 ottobre - San Francesco d'Assisi
1° novembre - Ognissanti
8 dicembre - Immacolata Concezione
25 dicembre - Santo Natale
26 dicembre - Santo Stefano
Santo patrono del luogo ove ha sede il cantiere;
Durante l'assenza per malattia, infortunio e malattia professionale la percentuale di accantonamento è calcolata in base all'orario normale di lavoro effettuato nel cantiere durante l'assenza dell'operaio ovvero sulla base dell'orario normale di lavoro localmente in vigore quando i lavori del cantiere siano totalmente sospesi. Le percentuali da accantonare sono:
- giornate di carenza INPS e INAIL 14,20%
- dal 4° giorno di malattia in poi 14,20%
- dal 4° al 90° giorno di infortunio o malattia professionale 5,70%
- dal 91° giorno di infortunio o malattia professionale in poi 3,60%

b) il contributo paritetico nella misura del 2,25% di cui: 1,875% a carico dell'impresa e 0,375% a carico del lavoratore;
c) il contributo per il Fondo Nazionale di Anzianità Professionale Edile (FNAPE), nella misura deliberata dalla CNCE, a totale carico dell'impresa;
d) la Quota Provinciale di Adesione Contrattuale (QACP) dello 1,16% di cui lo 0,58% a carico del lavoratore;
e) la Quota Nazionale di Adesione Contrattuale (QACN) dello 0,44% di cui lo 0,22% a carico del lavoratore;
f) il contributo per il Formedil Teramo dell'1% interamente a carico dell'impresa;
g) l'impresa che si avvale del servizio dei RLST è tenuta al versamento del contributo per il Fondo RLST dello 0,30%.
h) quant'altro fosse stabilito dalle organizzazioni nazionali o territoriali di cui all'art.1.
Tutti i contributi sopra indicati vanno calcolati sull'imponibile di cui alla lettera a) del presente articolo.

ART. 6
(Versamento degli accantonamenti e dei contributi)

L'impresa deve effettuare il versamento degli importi denunciati ai sensi dell'art. precedente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello cui si riferiscono, utilizzando i modelli messi a disposizione dalla Cassa Edile.
Le competenze di cui all'art. 5 sono inscindibili tra loro e, pertanto, non ne è ammesso il pagamento parziale. E' escluso altresì il versamento per singoli dipendenti.
Il versamento deve essere effettuato sul conto corrente bancario pubblicato sul sito della Cassa Edile.
Relativamente ai versamenti effettuati oltre il termine innanzi stabilito, l'impresa è obbligata al pagamento degli interessi di mora, calcolati in ragione d'anno, nella misura pari al 50% di quella minima applicata dall'INPS in casi di omissione contributiva.

ART. 7
(Erogazione degli accantonamenti)

Gli accantonamenti per ferie e gratifica natalizia, eseguiti dalle imprese ai sensi degli artt. 5 e 6, sono erogati dalla Cassa Edile con cadenza semestrale e precisamente:
- dall' 1° al 10 luglio per il semestre ottobre/marzo;
- dal 5 al 15 dicembre per il semestre aprile/settembre.

L'erogazione avviene esclusivamente a mezzo di bonifico bancario.
E' tassativamente escluso il pagamento anticipato delle competenze in parola se non per:
a) passaggio definitivo dell'operaio ad altro settore produttivo ovvero emigrazione o espatrio dello stesso;
b) collocamento dell'operaio in pensione;
c) decesso dell'operaio.

ART.8
(Regolarità contributiva)

Ai fini contributivi la Cassa Edile considera regolari le imprese che:
A) inviano telematicamente le denunce mensili degli operai occupati entro il mese successivo a quello di riferimento.
B) compilano l'elenco dei lavori pubblici e privati attivi indicando per ogni operaio il cantiere ove è occupato.
C) denunciano per ogni lavoratore un numero di ore (lavorate e non lavorate) non inferiori a quelle lavorabili nel mese, specificando le causali di assenze.
D) rispettano i limiti di impiego di lavoratori part-time contrattualmente previsti.
E) versano gli accantonamenti e contributi entro il mese successivo a quello di riferimento.
Per quanto riguarda l'accertamento della data effettiva del versamento da parte dell'impresa, sarà considerato effettuato nei termini il bonifico bancario accreditato a favore della Cassa Edile non oltre il 5° giorno del mese seguente a quello in cui deve essere effettuata l'operazione.
F) pagano gli eventuali interessi di mora per i versamenti effettuati oltre il termine di cui al punto precedente.
G) rispettano il piano di rateizzazione cui sono state ammesse.
La disciplina delle rateizzazioni è soggetta alle regole decise dagli Accordi nazionali vigenti in materia e dal Comitato Nazionale della Bilateralità.
H) le imprese di nuova costituzione debbono iscriversi alla Cassa Edile al momento in cui avviano l'attività produttiva con dipendenti e saranno considerate provvisoriamente in regola fino al compimento del termine per la presentazione della denuncia e relativo versamento degli accantonamenti e contributi.

I) L'accertamento di importi a debito non superiori ad € 150,00 non determina l'irregolarità fino alla scadenza del termine ad adempiere comunicato dalla Cassa Edile all'impresa interessata.

PRESTAZIONI ALLE IMPRESE

ART.9
(Rimborso del trattamento per malattia, infortunio e malattia professionale)

Il trattamento per malattia e infortunio, corrisposto dalle imprese ai sensi degli artt. 26 e 27 del CCNL, è rimborsato dalla Cassa Edile.
Hanno diritto al rimborso le imprese in regola con il versamento dell'accantonamento, dei contributi e di quant'altro dovuto alla Cassa Edile e che hanno indicato nelle denunce mensili i dati di cui ai punti f) e h) del precedente art. 3.
Entro il mese successivo a quello in cui è pervenuta la denuncia, la Cassa Edile liquida alle imprese le indennità al netto degli importi eventualmente risultanti a debito delle imprese medesime.
Il pagamento è effettuato esclusivamente a mezzo di bonifico bancario corredato dal prospetto di liquidazione.
La misura del rimborso è stabilita dal "Protocollo sul trattamento di malattia ed infortunio" (allegato al CCNL) ed è pari all'intero trattamento corrisposto all'operaio se nel trimestre compiuto prima dell'evento risultino denunciate per l'operaio interessato almeno 450 ore; si considerano valide le ore ordinarie lavorate per le quali risultano versati i relativi contributi alla Cassa Edile, le ore comunque retribuite, nonché quelle per malattia o infortunio per le quali è corrisposto un trattamento economico integrativo o sostitutivo da parte dell'impresa e le ore di sosta con richiesta dell'intervento della Cassa Integrazione Guadagni. Nel caso in cui le ore come sopra computate risultino inferiori al numero di 450, il rimborso è proporzionalmente ridotto.
Nel caso di operaio assunto da meno di tre mesi o in aspettativa il rimborso è dovuto per intero.
Decorsi 24 mesi dal periodo mensile nel quale si verifica la malattia, l'infortunio o la malattia professionale l'impresa non in regola con gli adempimenti nei confronti della Cassa Edile decade dal beneficio del rimborso. L'anzidetto termine di 24 mesi deve intendersi perentorio.

ART. 10
(Indumenti da lavoro e gadget lavoratori)

La Cassa Edile rimborsa alle imprese iscritte e in regola con gli adempimenti alla data della richiesta, il costo sostenuto per l'acquisto di indumenti di lavoro ed antinfortunistici per i propri dipendenti regolarmente iscritti alla Cassa Edile. La prestazione verrà corrisposta a valere sul fondo prestazioni imprese dell'1,05%.
La Cassa Edile acquista a favore dei lavoratori oggetti promozionali il cui costo sarà imputato sul fondo prestazioni lavoratori dello 0,45%.
Modalità e termini delle anzidette prestazioni vengono stabiliti annualmente dal Comitato di Gestione entro il mese di dicembre di ciascun anno.

ART. 11
(Esonero contributo RLST)

Le aziende in cui i lavoratori hanno eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) al loro interno, saranno esonerate dal versamento del contributo (RLST) di cui all'art. 20 del Contratto Integrativo Provinciale del Lavoro (CIPL) 21 giugno 2012.

Condizioni per l'esonero

L'azienda presenterà alla Cassa Edile di Teramo la seguente documentazione:

- copia della comunicazione alla Scuola Edile – Formedil Teramo di invio del verbale di elezione dell'RLS, verbale che dovrà essere inviato all'ente entro 7 giorni dalla data di elezione del RLS;
- copia dell'attestato del corso di formazione per RLS, ai sensi dell'art. 87 del CCNL vigente, rilasciato dalla Scuola Edile – Formedil Teramo;
- copia della richiesta di visita del tecnico del Formedil Teramo.

La direzione della Cassa Edile verificherà la completezza della documentazione e, dal mese successivo alla presentazione della documentazione, autorizzerà per iscritto l'azienda all'esonero del contributo di cui all'art. 20 del CIPL 21 giugno 2012.
L'esonero resterà valido per la durata in carica dell'RLS; in caso di variazione del nominativo dell'RLS (scadenza o sostituzione), l'azienda dovrà ripercorrere l'iter autorizzativo di cui sopra.
Nel caso in cui il RLS non partecipasse ai corsi di aggiornamento previsti dal D.Lgs 81/08 presso la Scuola Edile - Formedil Teramo, l'esonero dal contributo sarà sospeso dal mese successivo a quello dell'inadempienza, previa comunicazione scritta della Cassa Edile all'impresa.
Resta inteso che l'aggiornamento annuale di cui all'art. 37 del D.Lgs 81/08 dovrà essere svolto presso la Scuola Edile – Formedil Teramo o presso una Scuola Edile del sistema ANCE-Feneal Uil/Filca Cisl/FilleaCgil.

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

ART. 12
(Norme di carattere generale)

1 - Gli operai iscritti alla Cassa Edile della Provincia di Teramo hanno diritto alle prestazioni complementari di previdenza ed assistenza derivanti dall'applicazione dei contratti ed accordi sindacali collettivi stipulati tra le Organizzazioni provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori rispettivamente aderenti all'ANCE ed alle federazioni nazionali dei lavoratori - FeNEAL UIL- Adriatica Gran Sasso, FILCA CISL e FILLEA CGIL.
2 - Si intendono iscritti alla Cassa Edile di Teramo gli operai che lavorano nel settore dell'edilizia e relativamente ai quali le imprese da cui dipendono versano regolarmente alla Cassa stessa:
- il trattamento economico per ferie e gratifica natalizia;
- tutte le altre contribuzioni previste dagli accordi nazionali e provinciali tra ANCE e FLC.

Ai fini della fruizione delle predette assistenze, si considerano iscritti anche i lavoratori in regime di disoccupazione involontaria a seguito di licenziamento da impresa regolarmente iscritta alla Cassa Edile.
Il rapporto di iscrizione deve sussistere alla data della richiesta della prestazione.
3 - Il diritto alle prestazioni matura a favore del lavoratore iscritto che, verificatosi l'evento da cui origina la richiesta e ricorrendo tutte le condizioni particolarmente previste dal presente regolamento, possa far valere, nei sei mesi precedenti la data della richiesta, 600 computando a tale effetto le ore di lavoro ordinario prestate, nonché le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall'INPS e le ore di assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale indennizzate dall'INAIL.
Sono considerate valide anche le ore registrate presso qualunque altra Cassa Edile costituita a norma dell'art. 36 Ccnl 20/5/2004.
4 - Le prestazioni per i componenti il nucleo famigliare sono tassativamente erogate solo a favore dei familiari fiscalmente a carico dell'iscritto.
5 – Nel caso di prestazioni annuali o biennali per anno si intende il periodo dal I ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.
6 - Per ottenere le prestazioni complementari il lavoratore deve farne domanda, entro i termini perentoriamente stabiliti, a mezzo degli appositi moduli che sono a disposizione presso gli uffici della Cassa Edile in Teramo alla via G.Milli,13.

La documentazione richiesta a sostegno della domanda deve essere prodotta, in carta semplice, a cura del richiedente.
7 - All'atto della ricezione della domanda, la Cassa Edile ne rilascia formale ricevuta che costituisce l'unico documento valido per attestarne l'avvenuta presentazione.
8 – Tutte le prestazioni saranno erogate esclusivamente tramite bonifico bancario e sono finanziate mediante il contributo Cassa Edile dello 0,45%, denominato fondo "Prestazioni lavoratori".

ART. 13
(Premio 1ª occupazione, Contributo nascita figli e Rimborso rette asilo nido)

Ai sensi dell'Accordo provinciale 12 gennaio 2022 a decorrere dal 1° ottobre 2021 sono istituite tre nuove prestazioni assistenziali disciplinate come segue:
1. Premio Prima Occupazione per un massimo di 100 richieste annue da €. 350 cadauna
Requisiti: nuovo iscritto in Cassa Edile Teramo, età inferiore ai 30 anni, 12 mesi di anzianità e almeno 1000 ore versate nello stesso periodo, attivo alla data di presentazione della domanda; tutte le richieste devono essere presentate nei sei mesi successivi alla maturazione del requisito.
2. Contributo Nascita Figli per un massimo di 100 richieste annue da €. 250 cadauna
Requisiti: iscritto in Cassa Edile Teramo, attivo alla data di presentazione della domanda, con almeno 1000 ore versate negli ultimi 12 mesi; la domanda va presentata entro 6 mesi dalla data di nascita del bambino.
3. Rimborso Rette Asilo Nido per figli per un massimo di 100 richieste annue da €. 100 cadauna
Requisiti: iscritto in Cassa Edile Teramo, attivo alla data di presentazione della domanda, con almeno 1000 ore versate negli ultimi 12 mesi; la domanda va presentata entro 6 mesi dalla data del pagamento della retta.
Le prestazioni eccedenti il numero massimo riconosciuto verranno liquidate esclusivamente in caso di eccedenza del fondo di cui all'articolo 2, in maniera proporzionale rispetto al numero e rispettando l'ordine cronologico delle stesse.

ART.14
(Borse di studio per studenti universitari)

La Cassa Edile, per ogni anno accademico, mette a disposizione degli studenti universitari un assegno di studio di € 800,00.
Possono beneficiare dell'assegno i figli e il coniuge del lavoratore iscritto ed il lavoratore stesso se studente.
La prestazione è riservata agli studenti universitari che:
a) iscritti al primo anno accademico di qualsiasi facoltà universitaria, hanno conseguito il diploma di maturità con un voto non inferiore a 70/100;
b) iscritti agli anni successivi al primo, documentino di aver sostenuto almeno 4 (quattro) esami completi nel corso dell'anno accademico cui fa riferimento la domanda. Nel computo degli esami sono compresi tutti quelli sostenuti entro il 28 febbraio di ogni anno;
c) hanno conseguito una media di almeno 24/30;
d) non risultano fuori corso.
La domanda deve essere presentata perentoriamente entro il 31 marzo di ciascun anno allegando:
1) certificato d'iscrizione all'università o autocertificazione di iscrizione universitaria su format rilasciato dalla stessa università, sottoscritta dal beneficiario ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per l'anno accademico in corso;
2) per gli iscritti al primo anno: certificato di maturità o diploma con l'indicazione del voto conseguito;
3) per gli iscritti agli anni successivi: certificato universitario degli esami sostenuti con relativo punteggio;

4) nel caso in cui la prestazione sia richiesta da familiari a carico dell'iscritto, il richiedente deve completare e sottoscrivere l'apposita dichiarazione riportata nel modulo di domanda.

ART.15
(Contributi scolastici)

a) Scuola Media Inferiore. Ai figli dei lavoratori iscritti frequentanti la scuola media inferiore, purché non ripetenti, è corrisposto un contributo scolastico di € 200,00.
La domanda deve essere presentata nel periodo dal 10 luglio al 30 settembre di ogni anno allegando:
1) autocertificazione dello stato di famiglia;
2) certificato scolastico comprovante l'avvenuta iscrizione dello studente per l'anno in corso e che lo stesso non è ripetente.
b) Scuola Media Superiore. Ai figli dei lavoratori iscritti per la prima volta ad una scuola media superiore ovvero che siano stati promossi alla classe successiva con la media di almeno 7/10 (escludendo dal computo i voti di Religione, Scienze Motorie e Musica) è corrisposto un contributo scolastico di € 400,00.
La domanda deve essere presentata nel periodo dal 10 luglio al 30 settembre di ogni anno allegando:
1) autocertificazione dello stato di famiglia;
2) certificato d'iscrizione;
3) certificato attestante la votazione conseguita l'anno precedente.

ART. 16
(Assegno per morte del lavoratore)

Al verificarsi del decesso del lavoratore la Cassa eroga un assegno funerario di € 1.000,00.
L'assegno viene liquidato direttamente, interamente ed esclusivamente alla moglie del lavoratore deceduto o, in caso di lavoratore celibe o vedovo, all'erede che, da dichiarazione sostitutiva dello atto di notorietà, risulti all'uopo delegato da parte di tutti gli altri aventi causa.
La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dal decesso e deve essere corredata dai seguenti documenti:
1) certificato di morte;
2) stato di famiglia;
3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risultino le generalità degli eredi e l'indicazione del delegato alla riscossione.

ART. 17
(PREVEDI)

Il PREVEDI è il Fondo di previdenza complementare per i lavoratori edili ed ha lo scopo di erogare trattamenti pensionistici complementari al sistema obbligatorio pubblico. La Cassa Edile ha il compito di acquisire le adesioni al Fondo, di riscuotere i contributi e di versarli al Fondo medesimo.
Possono aderire al PREVEDI i lavoratori dipendenti del comparto dell'edilizia: operai, impiegati e quadri.
Per aderire i lavoratori devono sottoscrivere la domanda di adesione utilizzando i moduli messi a loro disposizione dalla Cassa Edile.
I versamenti dei contributi decorrono dal mese successivo alla data di sottoscrizione della domanda di adesione.
I contributi da versare sono così stabiliti:

a) 1,00% dell'imponibile TFR a carico dell'impresa;
b) 1,00% dell'imponibile TFR a carico del lavoratore;
c) 18,00% del TFR per i lavoratori di prima occupazione anteriore al 28.04.1993;

d) 100,00% del TFR per i lavoratori di prima occupazione posteriore al 28.04.1993;
e) eventuali versamenti volontari del lavoratore.

Le quote di iscrizione al Fondo restano a carico della Cassa Edile.

ART. 18
(Prestazione Fiscale)

I lavoratori tenuti alla compilazione dei modelli fiscali 730 o Unico, che:

- nell'anno solare siano stati alle dipendenze di impresa regolarmente iscritta alla Cassa Edile di Teramo;
- abbiano ricevuto il Cud dalla Cassa Edile di Teramo;
- si servono dell'assistenza fiscale dei Caf delle organizzazioni sindacali firmatarie del Cipl della Provincia di Teramo sottoscritto il 6 settembre 2022, convenzionati con la Cassa Edile di Teramo,

avranno diritto ad un contributo a titolo di concorso spesa al costo per la compilazione del modello fiscale pari ad €.40,00.

L'erogazione del contributo verrà regolata dall'anzidetta convenzione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 19
(Prescrizione)

Le somme a qualunque titolo erogate dalla Cassa Edile e non riscosse per qualsiasi ragione dai beneficiari restano a disposizione degli stessi sino al compiersi del termine prescrittivo previsto dalla legge.

Gli importi prescritti sono destinati alla gestione Cassa Edile.

ART .20
(Decorrenza e durata)

Il presente Regolamento, approvato in data 4 marzo 2026 dall'ANCE di Teramo e dalle Organizzazioni Sindacali Territoriali dei lavoratori edili FENEAL UIL- Adriatica Gran Sasso, FILCA CISL e FILLEA CGIL, entra in vigore dal 5 marzo 2026 ed avrà valore fino a formale disdetta di una delle parti.

REGOLAMENTO DELL'ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE

C.c.n.l. 18 giugno 2008 per le imprese edili ed affini

1. All'operaio che in un biennio abbia maturato l'anzianità professionale edile, anche in più circoscrizioni territoriali, le Casse Edili corrispondono nell'anno successivo, ciascuna per la propria competenza, la prestazione disciplinata dal presente Regolamento.
2. L'operaio matura l'anzianità professionale edile quando in ciascun biennio possa far valere almeno 2.100 ore computando a tale effetto le ore di lavoro ordinario prestate, nonché le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall'INPS e le ore di assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale indennizzate dall'INAIL.
   Ciascun biennio scade il 30 settembre dell'anno precedente quello dell'erogazione.
   L'erogazione è effettuata dalla Cassa Edile in occasione del 1° maggio.
3. La prestazione per l'anzianità professionale edile è stabilita secondo importi crescenti, in relazione al numero degli anni nei quali l'operaio abbia percepito la prestazione medesima e calcolata moltiplicando gli importi di cui alla tabella seguente per il numero di ore di lavoro ordinario effettivamente prestate in ciascuna categoria e denunciate alla Cassa Edile per il secondo anno del biennio di cui al secondo comma del paragrafo 2:

NUMERO DELLE EROGAZIONI PERCEPITE DAL SINGOLO OPERAIO	Operaio 4 livello	Operaio Specializzato	Operaio Qualificato	Operaio Comune
MAGGIO 2008 (importi in Euro)				
1 e 2 erogazione	0,1511	0,1404	0,1263	0,108
3 e 4 erogazione	0,3024	0,2809	0,2528	0,216
5 e 6 erogazione	0,4535	0,4212	0,3791	0,324
7 e 8 erogazione	0,6049	0,5617	0,5053	0,4321
9 e succ. erog.ne	0,7561	0,702	0,632	0,54
MAGGIO 2009 (importi in Euro)				
1 e 2 erogazione	0,1534	0,1425	0,1282	0,1096
3 e 4 erogazione	0,3222	0,2994	0,2694	0,2302
5 erogazione	0,4833	0,4489	0,404	0,3453
6 erogazione	0,5063	0,4703	0,4233	0,3618
7 e 8 erogazione	0,6754	0,6271	0,5642	0,4825
9 e succ. erog.ne	0,8441	0,7838	0,7057	0,6029
MAGGIO 2010 (importi in Euro)				
1 e 2 erogazione	0,1557	0,1446	0,1301	0,1112
3 e 4 erogazione	0,327	0,3039	0,2734	0,2337
5 erogazione	0,4905	0,4556	0 4101	0,3505
6 erogazione	0,5139	0,4774	0,4296	0,3672
7 e 8 erogazione	0,6855	0,6365	0 5727	0,4897
9 e succ. erog.ne	0,8568	0,7956	0,7163	0,6119
MAGGIO 2011 (importi in Euro)				
1 e 2 erogazione	0,1580	0,1468	0,1321	0,1129
3 e 4 erogazione	0,3319	0,3085	0,2775	0,2372
5 erogazione	0,4979	0,4624	0,4163	0,3558
6 erogazione	0,5216	0,4846	0,436	0,3727
7 e 8 erogazione	0,6958	0,646	0,5813	0,497

9 e succ. erog.ne	0,8697	0,8075	0,727	0,6211
MAGGIO 2012 (importi in Euro)				
1 e 2 erogazione	0,1604	0,149	0,1341	0,1146
3 e 4 erogazione	0,3369	0,3131	0,2817	0,2408
5 erogazione	0,5054	0,4693	0,4225	0,3611
6 erogazione	0,5294	0,4919	0,4425	0,3783
7 e 8 erogazione	0,7062	0,6557	0,59	0,5045
9 e succ. erog.ne	0,8827	0,8196	0,7379	0,6304
MAGGIO 2013 (importi in Euro)				
1 e 2 erogazione	0,1604	0,149	0,1341	0,1146
3 e 4 erogazione	0,3369	0,3131	0,2817	0,2408
5 erogazione	0,5054	0,4693	0,4225	0,3611
6 erogazione	0,5294	0,4919	0,4425	0,3783
7 e 8 erogazione	0,7062	0,6557	0,59	0,5045
9 e succ. erog.ne	0,8827	0,8196	0,7379	0,6304
MAGGIO 2014 (importi in Euro)				
1 e 2 erogazione	0,1604	0,149	0,1341	0,1146
3 e 4 erogazione	0,3369	0,3131	0,2817	0,2408
5 erogazione	0,5054	0,4693	0,4225	0,3611
6 erogazione	0,5294	0,4919	0,4425	0,3783
7 e 8 erogazione	0,7062	0,6557	0,59	0,5045
9 e succ. erog.ne	0,8827	0,8196	0,7379	0,6304
MAGGIO 2015 (importi in Euro)				
1 e 2 erogazione	0,1604	0,149	0,1341	0,1146
3 e 4 erogazione	0,3369	0,3131	0,2817	0,2408
5 erogazione	0,5054	0,4693	0,4225	0,3611
6 erogazione	0,5294	0,4919	0,4425	0,3783
7 e 8 erogazione	0,7062	0,6557	0,59	0,5045
9 e succ. erog.ne	0,8827	0,8196	0,7379	0,6304
MAGGIO 2016 (importi in Euro)				
1 e 2 erogazione	0,1604	0,149	0,1341	0,1146
3 e 4 erogazione	0,3369	0,3131	0,2817	0,2408
5 erogazione	0,5054	0,4693	0,4225	0,3611
6 erogazione	0,5294	0,4919	0,4425	0,3783
7 e 8 erogazione	0,7062	0,6557	0,59	0,5045
9 e succ. erog.ne	0,8827	0,8196	0,7379	0,6304
MAGGIO 2017 (importi in Euro)				
1, 2 e 3 erogazione	0,1604	0,149	0,1341	0,1146
4 e 5 erogazione	0,3369	0,3131	0,2817	0,2408
6 erogazione	0,5054	0,4693	0,4225	0,3611
7 erogazione	0,5294	0,4919	0,4425	0,3783
8 e 9 erogazione	0,7062	0,6557	0,59	0,5045
10 e succ. erog.ne	0,8827	0,8196	0,7379	0,6304
MAGGIO 2018 (importi in Euro)				
1, 2 e 3 erogazione	0,1604	0,149	0,1341	0,1146
4 e 5 erogazione	0,3369	0,3131	0,2817	0,2408
6 erogazione	0,5054	0,4693	0,4225	0,3611
7 erogazione	0,5294	0,4919	0,4425	0,3783

8 e 9 erogazione	0,7062	0,6557	0,59	0,5045
10 e succ. erog.ne	0,8827	0,8196	0,7379	0,6304
MAGGIO 2019 (importi in Euro)				
1, 2 e 3 erogazione	0,1604	0,149	0,1341	0,1146
4 e 5 erogazione	0,3369	0,3131	0,2817	0,2408
6 erogazione	0,5054	0,4693	0,4225	0,3611
7 erogazione	0,5294	0,4919	0,4425	0,3783
8 e 9 erogazione	0,7062	0,6557	0,59	0,5045
10 e succ. erog.ne	0,8827	0,8196	0,7379	0,6304
MAGGIO 2020 (importi in Euro)				
1, 2 e 3 erogazione	0,1604	0,149	0,1341	0,1146
4 e 5 erogazione	0,3369	0,3131	0,2817	0,2408
6 erogazione	0,5054	0,4693	0,4225	0,3611
7 erogazione	0,5294	0,4919	0,4425	0,3783
8 e 9 erogazione	0,7062	0,6557	0,59	0,5045
10 e succ. erog.ne	0,8827	0,8196	0,7379	0,6304
MAGGIO 2021 (importi in Euro)				
1, 2 e 3 erogazione	0,1604	0,149	0,1341	0,1146
4 e 5 erogazione	0,3369	0,3131	0,2817	0,2408
6 erogazione	0,5054	0,4693	0,4225	0,3611
7 erogazione	0,5294	0,4919	0,4425	0,3783
8 e 9 erogazione	0,7062	0,6557	0,59	0,5045
10 e succ. erog.ne	0,8827	0,8196	0,7379	0,6304
MAGGIO 2022 (importi in Euro)				
1, 2 e 3 erogazione	0,1604	0,149	0,1341	0,1146
4 e 5 erogazione	0,3369	0,3131	0,2817	0,2408
6 erogazione	0,5054	0,4693	0,4225	0,3611
7 erogazione	0,5294	0,4919	0,4425	0,3783
8 e 9 erogazione	0,7062	0,6557	0,59	0,5045
10 e succ. erog.ne	0,8827	0,8196	0,7379	0,6304
MAGGIO 2023 (importi in Euro)				
1, 2 e 3 erogazione	0,1604	0,149	0,1341	0,1146
4 e 5 erogazione	0,3369	0,3131	0,2817	0,2408
6 erogazione	0,5054	0,4693	0,4225	0,3611
7 erogazione	0,5294	0,4919	0,4425	0,3783
8 e 9 erogazione	0,7062	0,6557	0,59	0,5045
10 e succ. erog.ne	0,8827	0,8196	0,7379	0,6304
MAGGIO 2024 (importi in Euro)				
1, 2 e 3 erogazione	0,1604	0,149	0,1341	0,1146
4 e 5 erogazione	0,3369	0,3131	0,2817	0,2408
6 erogazione	0,5054	0,4693	0,4225	0,3611
7 erogazione	0,5294	0,4919	0,4425	0,3783
8 e 9 erogazione	0,7062	0,6557	0,59	0,5045
10 e succ. erog.ne	0,8827	0,8196	0,7379	0,6304
MAGGIO 2025 (importi in Euro)				
1, 2 e 3 erogazione	0,1604	0,149	0,1341	0,1146
4 e 5 erogazione	0,3369	0,3131	0,2817	0,2408
6 erogazione	0,5054	0,4693	0,4225	0,3611

7 erogazione	0,5294	0,4919	0,4425	0,3783
8 e 9 erogazione	0,7062	0,6557	0,59	0,5045
10 e succ. erog.ne	0,8827	0,8196	0,7379	0,6304

I suddetti importi orari sono stati definiti avendo presenti i criteri di cui all'accordo interconfederale 23 luglio 1993.

Nel caso di operai per i quali per un biennio computato dal 1° ottobre al 30 settembre non risultino registrate alla Cassa Edile ore di cui al paragrafo 5 e che in un successivo biennio maturino il requisito di cui al paragrafo 2, la prestazione è calcolata applicando l'importo previsto per la prima erogazione. Qualora la mancata registrazione di ore alla Cassa Edile dipenda da periodi di cassa integrazione straordinaria o di disoccupazione speciale lunga, la prestazione dovuta per la maturazione del requisito nel biennio successivo è calcolata applicando l'importo previsto per la terza erogazione, sempreché l'operaio interessato abbia già percepito almeno due erogazioni.

4. In caso di morte o di invalidità permanente assoluta al lavoro di operai che abbiano percepito almeno una volta la prestazione o comunque abbiano maturato il requisito di cui al paragrafo 2 e per i quali nel biennio precedente l'evento siano stati effettuati presso la Cassa Edile gli accantonamenti di cui all'art.18 del C.c.n.l., è erogata dalla Cassa Edile su richiesta dell'operaio o degli aventi causa una prestazione pari a 300 volte la retribuzione oraria minima contrattuale costituita da minimo di paga base, indennità di contingenza ed indennità territoriale di settore spettanti all'operaio stesso al momento dell'evento.

5. Al fine di far conseguire agli operai dipendenti i benefici di cui al presente Regolamento, i datori di lavoro sono tenuti:
   a) a dichiarare alla locale Cassa Edile le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate da ciascun operaio, nonché le eventuali ore previste al paragrafo 6;
   b) a versare alla Cassa Edile un contributo da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del presente contratto, per tutte le ore di lavoro ordinario dichiarate a norma della lettera a), nonché sul trattamento economico per la festività di cui all'art. 17.

6. Agli effetti dell'accertamento del requisito previsto dal paragrafo 2, la Cassa Edile registra a favore di ciascun operaio le ore di lavoro ordinario e le eventuali frazioni di ore dichiarate per le quali è stato versato il contributo previsto dal paragrafo 5.

   Agli effetti di cui sopra la Cassa Edile registra anche le ore relative a:
   - assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall'INPS;
   - assenza dal lavoro per infortunio e malattia professionale indennizzate dall'INAIL;
   - periodi di astensione obbligatoria prima e dopo il parto;
   - periodi di congedo parentale di cui all'art. 32 del Dlgs. N 151/2001.

   La Cassa Edile registra altresì:

   1) 104 ore di assenza per congedo matrimoniale, su richiesta dell'operaio munita della necessaria documentazione, compresa l'attestazione dell'impresa in ordine all'effettivo godimento del congedo suddetto;
   2) 88 ore per ogni mese intero di servizio militare di leva, su richiesta dell'operaio munita della certificazione necessaria e dell'attestazione dell'impresa in ordine alla costanza del rapporto di lavoro.

   Agli effetti delle registrazioni di cui ai punti 1) e 2) nonché della registrazione delle eventuali ore di assenza indennizzate dall'INPS o dall'INAIL, delle quali la Cassa Edile non sia a conoscenza, la richiesta dall'operaio deve pervenire alla Cassa Edile entro tre mesi dalla scadenza del biennio valevole per la maturazione del requisito.